

IN BREVE n. 041-2019
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI



Europa 2019 (Aquila di Bonelli)

Data di emissione 4 ottobre 2019

La Vignetta raffigura due Aquile di Bonelli, rispettivamente su una roccia e in volo

Europa 2019 (Cardellino)

Data di emissione 4 ottobre 2019

La Vignetta raffigura due cardellini poggiati sui fusti di una pianta di cardo fiorito



PRESCRIZIONE CARTELLE - TERMINE DI CINQUE ANNI PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con la sentenza n.5922/2019 il Giudice di Pace di Milano seguendo la tesi della Cassazione Sezioni Unite 2339/2016 conferma il termine di prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative: il termine di prescrizione resta quello fin dall'origine previsto, senza che si possa in alcun modo far luogo all'applicazione del termine ordinario decennale.

ALLEGATI A PARTE - Giudice di Pace Milano Sentenza 5922/2019 (documento 181)

LEGGI ANCHE

<https://www.informazionefiscale.it/prescrizione-cartelle-termine-cinque-anni-multe-sanzioni-amministrative>


SSN - RICUSAZIONE DEL PAZIENTE

Ricusaione del Paziente: riportiamo alcune note di opinione personale dell'avv. Paola Maddalena Ferrari, pubblicate su Pillole di Legal Corner, che in un tema molto delicato e con considerazioni contrastanti, non collima strettamente con la posizione meno garantista delle aziende sanitarie.

ALLEGATI A PARTE - Avv.P.Ferrari Pillole Legal Corner (documento 182)

IL SISTEMA FISCALE ITALIANO NON È COMPETITIVO (Tax

Competitiveness Index 2019 - a cura di Rosy D'Elia 4 ottobre 2019 in **F Informazione Fiscale**)



Competitiveness Index 2019, il sistema fiscale italiano è il fanalino di coda dei paesi OCSE.

Sui 36 paesi analizzati, risulta in 34° posizione, prima di Polonia e Francia che chiudono la classifica.

Criticità e punti di forza di un Fisco da rivedere nell'analisi elaborata dall'organizzazione Tax Foundation.

Quanto è **competitivo e neutrale** il **sistema fiscale italiano**? Molto poco, stando ai dati dell'International **Tax Competitiveness Index 2019**, pubblicato il 2 ottobre dall'organizzazione americana **Tax Foundation**, in cui l'Italia è il fanalino di coda dei **Paesi OCSE**, Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico.

Il punteggio complessivo dei 36 Stati al *microscopio* è frutto dell'analisi di **40 variabili**.

Promossa a pieni voti per il suo sistema fiscale, per il sesto anno consecutivo, il **Estonia** che guadagna il primo posto, su un podio condiviso con **Nuova Zelanda** e **Lettonia**.

Tax Competitiveness Index 2019, il sistema fiscale italiano non è competitivo

L'Italia, rispetto al 2018 e al 2017, fa **un passo avanti**, ma resta ancora **in coda alla classifica**: si trova in **34° posizione** nella triade di chiusura, prima della **Polonia** e della **Francia**, che ha ottenuto il punteggio più basso in assoluto.

Come si legge nella [sintesi dell'International Tax Competitiveness Index 2019 pubblicato il 2 ottobre 2019](#), “sistemi mal strutturati possono essere costosi, distorcere il processo decisionale economico e danneggiare le economie nazionali”.

L'analisi a cura della **Tax Foundation**, organizzazione indipendente americana, si basa su **due fattori determinanti**:

- **competitività**, ovvero la capacità di tenere basse le aliquote fiscali marginali;
- **neutralità**, che cerca di aumentare il maggior reddito con il minor numero di distorsioni economiche.

Nel mondo globalizzato di oggi, il capitale è altamente mobile. Le aziende possono scegliere di investire in un numero indefinito di paesi in tutto il mondo per trovare il tasso di rendimento più elevato. Ciò significa che le aziende cercheranno paesi con aliquote fiscali inferiori sugli investimenti per massimizzare l'aliquota di rendimento al netto delle imposte. Se l'aliquota fiscale di un paese è troppo elevata, spingerà gli investimenti altrove, generando una crescita economica più lenta.

Si legge nello studio.

L'indice è il risultato di un'indagine articolata su diversi fronti.

L'Italia non entra mai nelle prime venti posizioni:

- per quanto riguarda le **imposte che riguardano le imprese** e i **redditi individuali**, la penisola si attesta al 31° posto;
- mentre per le **imposte sui consumi** e sui **ricavi percepiti** dalle aziende per le attività oltreconfine, è al 27° posto;
- per ciò che concerne le **imposte patrimoniali** è 35° in classifica.

Tax Competitiveness Index 2019: le principali criticità del sistema fiscale italiano

Partendo da questi 5 ambiti di analisi, la **Tax Foundation** scatta una **panoramica del sistema fiscale** dei 36 paesi OCSE, facendo emergere **criticità e punti di forza** che li caratterizzano.

Anche gli Stati con una **competitività più bassa** hanno i loro vantaggi: l'Italia offre la possibilità di recuperare i **costi per gli investimenti in beni immateriali** in maniera superiore alla media e può contare su **una rete di trattati internazionali** che la connette ad altri 100 stati.

Stando ai risultati finali, però, è chiaro che i punti di forza risultano troppo deboli rispetto alle criticità.

Sul Fisco italiano, secondo l'[International Tax Competitiveness Index 2019](#), un forte impatto negativo è dato dalle “*Property Taxes*”, le imposte patrimoniali.

Si tratta di un **sistema definito “distorsivo”** con un carico sui contribuenti, a più riprese, su immobili, ricchezza netta, proprietà e transazioni finanziarie.

Un'altra **bocciatura netta arriva anche sull'IVA**, per il fatto che si applica alla **terza base imponibile più ristretta dei 36 paesi OCSE**, al centro dell'indagine.

Lo studio traccia l'**identikit di un sistema fiscale da rivedere** nel suo complesso: ed è proprio così che spesso viene **percepito dai contribuenti**. Sia che si tratti dei suoi contenuti, della sua struttura, delle regole che impone, sia che si tratti della forma.

In un [sondaggio condotto dalla redazione di Informazione Fiscale](#) a settembre 2019 sul motivo che ha spinto l'Agenzia delle Entrate a fornire **quasi 400 documenti chiarificatori nell'ultimo anno**, è emerso che per il **77% dei lettori** la **normativa fiscale** italiana con cui si confrontano i contribuenti è incerta e disorganica, spesso inaccessibile.

VEDI ANCHE: <https://www.italiaoggi.it/news/l-italia-e-un-inferno-fiscale-2392044>

ALLEGATI A PARTE - International Tax Competitiveness Index 2019 (documento 183)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei sapere se la detrazione per l'abbonamento al trasporto pubblico vale anche nel 2019.

Risponde Paolo Calderone

Si, dal 1° gennaio 2018 è possibile portare in detrazione dall'Irpef il costo sostenuto per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. L'agevolazione non è temporanea, essendo stata inserita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) tra gli altri oneri detraibili indicati nell'[articolo 15](#) del Tuir (comma *i-decies*).

i-decies) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

La detrazione, pari al 19%, va calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro e spetta anche se la spesa è sostenuta nell'interesse di un familiare a carico fiscalmente.

L'agevolazione non spetta per acquisti di titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (per esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore) e delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche altri servizi (per esempio le carte turistiche).

ASPETTATIVA e DISTACCHI SINDACALI - EFFETTI SULLA PENSIONE

Recenti pronunciamenti della Magistratura contabile (Sentenza n. 51/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale Friuli, confermata, con sentenza n. 491/2016, dalla III sez. giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti) hanno reso necessario adeguare le disposizioni amministrative emanate dall'Inps (circolare n.129/2019) per la regolazione della contribuzione facoltativa di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (c.d. "contribuzione aggiuntiva"), a favore dei lavoratori collocati in aspettativa o distacco, in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali.

In particolare (con richiamo alla sentenza 491/2016 della Corte dei conti sez.III giurisdizionale centrale di appello, presidente Fausta Di Grazia):

- 1) la contribuzione aggiuntiva pagata dal sindacato inciderà sulla pensione solo se l'indennità fissa e continua;
- 2) se gli incarichi sono più di uno e contemporanei, le relative indennità non potranno essere assommate, ma agli effetti pensionistici potrà essere presa in considerazione solo quella di maggiore importo.

Le nuove norme hanno effetto immediato anche per gli incarichi sindacali conferiti in data antecedente alla circolare (4 ottobre 2019).

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 129 del 04.10.2019 (documento 184)
CORTE CONTI sez_III giurisd d'Appello n.491/2016
(documento 185)**

DLgs 564/1996 Articolo 3 commi 5 e 6

5. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della citata legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3

ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.

6. La facoltà di cui al comma 5, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità ivi previste per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

CONGEDO DI PATERNITA' ANCORA BLOCCATO NEL PUBBLICO

IMPIEGO (mpe)

Leggo che tra i vari provvedimenti di tutela della genitorialità il Ministro della responsabile delle Pari opportunità, della Famiglia e delle Disabilità on.le Elena Bonetti vuole portare da 5 a 10 giorni il congedo di paternità in ossequio alla Direttiva europea che prevede il recepimento entro il 2 agosto 2022. Vorrei segnalare alla Ministra che nell'attualità il congedo di paternità, nel 2019 previsto a 5 giorni (più uno facoltativo in alternativa ad un giorno di congedo obbligatorio di maternità della madre), non è ancora operante nel pubblico impiego e attende dal 2013 un provvedimento attuativo da parte della Funzione pubblica.

Al precedente Ministro della Funzione pubblica senatrice avv. Giulia Bongiorno era stata inoltrata una richiesta, richieste peraltro già avanzate anche in precedenza agli organi governativi da parte di Federspev e di Unpit, per ovviare a tale disparità di trattamento tra padre del settore privato e padre del settore pubblico. Peccato che l'interruzione della legislatura abbia interrotto l'iter attuativo che si spera possa essere ripreso e condotto a buon fine.

CONGEDO DI PATERNITA'

La legge 92/2012 articolo 4 comma 24 riconosceva per gli anni 2013, 2014 e 2015 al padre lavoratore, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, la astensione dal lavoro per un periodo di un giorno e un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 art.1 comma 205) non solo ha confermato, con richiesta entro i primi 5 mesi di vita del bambino, anche per il 2016 la astensione obbligatoria del padre, ma addirittura l'ha aumentata a due giorni (anche non continuativi) anche se in sovrapposizione col congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente, fermo restando i due giorni (anche non consecutivi) di congedo facoltativo in alternativa al congedo obbligatorio di maternità della madre. Questi congedi debbono essere usufruiti entro i cinque mesi di vita del bambino.

Colla legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016 articolo 1 comma 354) sono state prorogate e introdotte alcune misure per la condivisione della genitorialità ai padri e precisamente:

- proroga per il 2017 del congedo obbligatorio di 2 giorni da fruire entro i primi 5 mesi di vita dalla nascita del figlio, fruibili anche in modo non continuativo, ma non frazionabili a ore;
- non confermata per il 2017 la possibilità dei due giorni in alternativa alla madre.

Per il 2018 i giorni sono passati da 2 a 4 e inoltre il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Colla Finanziaria 2019 (legge n.145/2018) al comma 278 è previsto un ulteriore giorno che porta da 4 a 5 giorni il congedo obbligatorio del padre, oltre alla possibilità di godere di un ulteriore giorno previo accordo con la madre in sua sostituzione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante.

Per il settore della dipendenza privata tali previsioni sono operanti, mentre per il pubblico dipendente secondo il parere formulato dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota 20.02.2013 n.8629 tali previsioni non sarebbero direttamente operanti in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 62/2012, essendo subordinate all'approvazione di una apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, mai effettuata.

Nel frattempo è stata emanata anche un Direttiva Europea (1158 del 20 giugno 2019) da attuare entro il 2 agosto 2022, che prevede un congedo di paternità di 10 giorni.

VEDI ANCHE:

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-per-i-sindacalisti-la-contribuzione-aggiuntiva-incide-anche-sulla-quota-a-di-pensione-765656>

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLA PA

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, il D.P.C.M. 20 agosto 2019 contenente l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

DLgs 165/2001 articolo 35 e 35bis

Art. 35. Reclutamento del personale

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) *(lettera soppressa dall'art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018)*

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.


3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è



concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e 1£ amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

ALLEGATI A PARTE - DPCM 20 agosto 2019 (documento 186)

ANNULLABILE LA SANZIONE IMU AL CONTRIBUENTE DEFUNTO

da Sole 24 ore - risposta 2154 a cura di Luigi Lovecchio

D - Mi è stato recapitato un avviso di accertamento di mancato versamento Imu di oltre 1.300 euro, a carico di mio padre deceduto nel 2015. La raccomandata comprende l'F24 per l'intero importo, riportando il mio codice fiscale (codice identificativo 07), benché l'ufficio tributi sia a conoscenza che gli eredi sono tre, tutti contribuenti dello stesso, quindi facilmente rintracciabili. Ho tempestivamente scritto una Pec al Comune, per chiedere l'emissione di un nuovo F24 per la quota di 1/3 a me spettante, essendomi documentata che vige il principio di responsabilità in proporzione alla quota ereditaria in caso di imposte locali, e in considerazione di un contenzioso in essere fra noi fratelli per la divisione. L'impiegata dell'ufficio tributi mi ha detto però (a voce) che non sarà possibile annullare la cartella ed emettere tre F24 di 1/3 ciascuno intestati ai coeredi. È corretto quanto sostiene l'ufficio? E come posso far valere le mie ragioni?

R - Ai fini Imu, non sussiste la responsabilità solidale degli eredi, poiché non è applicabile la norma speciale di cui all'articolo 65 del Dpr 600/73, valida ai soli fini Irpef. In mancanza di una norma speciale, trovano dunque ingresso le regole civilistiche che prevedono la responsabilità pro quota di ciascun erede. Si segnala, infine, che, per effetto del decesso del contribuente, la sanzione va comunque annullata per intero, in forza dell'articolo 8 del Dlgs 472/97. Per contestare l'operato dell'ufficio, occorre impugnare l'atto di accertamento entro 60 giorni dalla notifica.

I DOCUMENTI UTILI PER DETRARRE IL 19% DELLE SPESE DEL MASTER da Sole 24 ore - risposta 2164 a cura di Giuseppe Merlino

D - Sto per iniziare un master di II livello, organizzato da un'università pubblica. Il costo totale sarà interamente pagato dall'azienda per cui lavoro. Tuttavia, secondo l'accordo, la metà del costo resterà a mio carico, e il recupero avverrà tramite addebito mensile sul mio cedolino per un determinato numero di mensilità. L'altra metà del costo, a carico dell'azienda, mi sarà invece riconosciuta come benefit aziendale. Tali intese verranno anche formalizzate in un documento che l'azienda invierà all'università. Come fare per recuperare il 19% del costo rimasto a mio carico, se manca la fattura intestata a me, atteso che, come detto, quest'ultima sarà intestata solo alla società che formalmente è quella che paga l'intera quota del costo del master? In caso di accertamento dell'agenzia delle Entrate, può essere sufficiente presentare il documento redatto dall'azienda e i cedolini dove si evince che la spesa è rimasta effettivamente a mio carico?

R - Le spese sostenute per la frequenza di master universitario, come ribadito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2019, possono fruire della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir (Dpr 917/86) nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto 872/2018 del MIUR. In questo documento si precisa, altresì, che «devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata». Ciò premesso, l'attestato d'iscrizione al master universitario, il documento redatto dall'azienda e i cedolini dove si evince che la spesa è rimasta effettivamente a carico del lettore possono essere ritenuti documentazione giustificativa sufficiente per fruire dell'agevolazione in questione.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA FINO AL 7° MESE E PARTO

ANTICIPATO da Sole 24 ore - risposta 2200 a cura di Alberto Bosco e Josef Tschöll

D - Siamo un'azienda della grande distribuzione organizzata che applica il Ccnl commercio. Una nostra collaboratrice ha chiesto e ottenuto il prolungamento dell'astensione obbligatoria post partum fino al compimento del settimo mese del bimbo. Nel caso in cui il parto avvenisse prima della data presunta, l'astensione deve comunque chiudersi al compimento dei sette mesi del bimbo oppure viene calcolata sulla base del presunto parto?

R - L'articolo 17, comma 2, del Dlgs 151/2001, stabilisce che l'Itk e laAsl dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla direzione territoriale del lavoro o dalla Asl per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

In caso di parto anticipato, fermo che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti dopo la nascita, il prolungamento dell'astensione non scatta oltre il 7° mese di età del bambino.

INPS - CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI: IV TRIMESTRE 2019

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3605 del 4 ottobre 2019, con il quale comunica l'aggiornamento dei tassi, relativo al IV trimestre 2019, per la cessione del quinto delle pensioni.

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2019, sono i seguenti:

Classi d'importo in euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000	11,36	18,2000
Oltre i 15.000	8,13	14,1625

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)		
	Classe di importo del prestito	
Classi di età	Fino a 15.000 euro	Oltre 15.000 euro
fino a 59 anni	8,46	6,83
60-64	9,26	7,63
65-69	10,06	8,43
70-74	10,76	9,13
75-79	11,56	9,93

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2019.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3605 del 4.10.2019 (documento 187)

NO ALL'AUMENTO DEI TICKET SANITARI

Attenzione: ulteriori misure sui ticket sanitari rischiano di penalizzare i contribuenti appartenenti al ceto medio-alto e un aumento del costo del ticket sanitario per questa categoria di contribuenti rischia di portare ad una vera e propria fuga dal SSN.

Se si considera la sempre maggiore competitività del privato, che tra l'altro consente di evitare le lunghe liste d'attesa del pubblico, il rischio di affossare ancor di più il Sistema Sanitario Nazionale è dietro l'angolo !!!

NB - se è vero che il 60% dei contribuenti non versa abbastanza imposte per finanziare la quota a proprio carico, va anche precisato che sono i titolari di redditi dai 35.000 euro in su che, già oggi, si fanno carico del costo della sanità fruita da chi percepisce redditi inferiori, per un totale di 50 miliardi di euro.

PENSIONE e CONTRIBUZIONE MISTA (estratto da PensioniOggi

<https://www.pensioniooggi.it/dizionario/contribuzione-mista>)

In caso di contribuzione mista quali sono gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione per utilizzare le diverse contribuzioni ai fini del conseguimento di un'unica prestazione previdenziale?

In primo luogo c'è la **ricongiunzione dei contributi** che consente di trasferire in una unica gestione previdenziale tutti i contributi versati, tranne quelli nella gestione separata dell'Inps, al fine di ottenere una prestazione a carico della gestione accentrante.

La ricongiunzione può essere onerosa nel caso in cui vi sia differenza negativa tra il valore dei contributi di cui si chiede la ricongiunzione e quelli dovuti al fondo ricevente. Ricordiamo che dal 30 luglio 2010 è stata abolita la costituzione della posizione assicurativa nell'Inps prevista dalla legge 322/1958.

Altra possibilità il **cumulo gratuito** che non trasferisce in un unico fondo le varie quote contributive versate in diversi fondi, ma tiene presente gli spezzoni presenti nelle diverse gestioni previdenziali obbligatorie (AGO, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gestione separata, fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e le casse libero professionali) ai fini della maturazione dei requisiti richiesti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.

In particolare, DL 4/2019, può essere utilizzata anche per raggiungere i requisiti contributivi per la cd. quota 100 con l'unica esclusione della contribuzione versata presso le casse professionali.

Ricordiamo che il cumulo gratuito, al contrario della totalizzazione che prevede il ricalcolo solo con sistema contributivo, consente di mantenere il sistema di calcolo in base alle norme del fondo presso il quale è avvenuta la contribuzione.

Unico svantaggio sono i termini di pagamento della buonuscita per i dipendenti pubblici che decorrono dal raggiungimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

GIMBE - SPESA SOCIALE DI INTERESSE SANITARIO 2017

**ALLEGATI A PARTE - GIMBE Spesa sociale di interesse sanitario 2017
(documento 188)**

PENSIONI - COSI' LA RIVALUTAZIONE 2019 (estratto da PensioniOggi)

Le percentuali di rivalutazione nel 2019				
Fascia Assegno	DA	A	Nuovo Indice di Perequazione (2019)	Rivalutazione Provvisoria 2019
Sino a 3 volte il minimo	-	€ 1.522,26	100%	1,100%
Oltre 3 e fino a 4 volte il minimo	€ 1.522,27	€ 2.029,68	97%	1,067%
Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo	€ 2.029,69	€ 2.537,10	77%	0,847%
Oltre 5 e fino a 6 volte il minimo	€ 2.537,11	€ 3.044,52	52%	0,572%
Oltre 6 e sino ad 8 volte il minimo	€ 3.044,53	€ 4.059,36	47%	0,517%
Oltre 8 e sino a 9 volte il minimo	€ 4.059,37	€ 4.566,78	45%	0,495%
Oltre 9 volte il minimo	€ 4.566,79	-	40%	0,440%
Tasso di Inflazione previsionale per il 2019	1,10%	La rivalutazione è concessa con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.		
PensioniOggi.it				

L'indicizzazione è in misura piena sino a tre volte il minimo (circa 1520 euro lordi al mese); per gli assegni superiori a tale cifra le fasce di indicizzazione sono state rimodulate tra il 97% ed il 40% erodendo il potere d'acquisto dei trattamenti medio e alti.

Attenzione: inoltre gli assegni vengono rivalutati per singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione, e non più per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione.

Questo meccanismo colle aliquote di cui sopra varrà sino al 31.12.2021.

Venerdì prossimo a Palazzo Chigi governo e Sindacati terranno un tavolo tecnico sul tema in vista della presentazione della Legge di Bilancio per il 2020 e potrebbero essere rimesse le mani sul meccanismo di rivalutazione degli assegni pensionistici per i pensionati della classe media. Infatti il nuovo esecutivo vorrebbe dare un segnale anche sul comparto pensioni con un occhio di riguardo alle classi di pensionati che maggiormente hanno pagato il conto delle precedenti manovre.